



*ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PESARO E URBINO*

***Aspetti contabili e procedurali
della "trasformazione" di
società di persone in
imprenditore individuale***

Giacinto Cenerini

Pesaro, 24 luglio 2009

Quadro di sintesi

Aspetti civilistici

Art.2272 c.c.

- *Il contratto e l'organizzazione societaria rimangono in vita per un periodo transitorio di sei mesi, durante i quali non si produce alcuna delle conseguenze che l'ordinamento collega allo scioglimento della società.*

Cass. 06/02/2002, n.1593

- *...la cosiddetta trasformazione di una ditta individuale in una società o di una società in impresa individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti.*

Quadro di sintesi

Aspetti civilistici

Cass. 23/10/2006, n.2790 Cass. 08/07/2004, n.12553

- *Per le società di persone il procedimento formale di liquidazione, disciplinato dagli art.2275 c.c. e ss non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla definizione dei rapporti sociali con altre modalità.*

Cass. 06/02/2002, n.1593

- *Il fallimento della società che ha trasferito il proprio patrimonio ad un'impresa individuale può essere dichiarato solo entro un anno dall'estinzione ella stessa, adempimento che può essere espletato solo dopo che sono trascorsi sei mesi senza che si sia ricostituita la pluralità dei soci.*

Quadro di sintesi

Aspetti fiscali

Circolare 54/E del 19/06/2002 (par.5)

- *"lo scioglimentonon dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibilea condizione che a) il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e b) mantenga inalterati i valori dei beni.*

Risoluzione 47/E del 03/04/2006

- *Nell'ipotesi di scioglimento della società e di continuazione dell'attività imprenditoriale in forma individuale si è in presenza di "trasformazione" in senso generico, diversa da quella disposta dal codice civile (art.2498 e ss. c.c.).*

Quadro di sintesi

Aspetti fiscali

Circolare 13/E del 26/02/2008 (par. 1.10)

- *"Indipendentemente dalla qualificazione civilistica dell'operazione ...la continuità oggettiva dell'attività d'impresa - pur in presenza di discontinuità soggettiva tra l'ente societario e la persona fisica che prosegue l'attività - determina la sostanziale neutralità fiscale dell'operazione di "trasformazione" ...(requisiti regime dei minimi).*

Corte di Cassazione 16/02/2007 n. 3671

- *Ai fini dell'imposta di registro la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una "cessione d'azienda" ma piuttosto un'"assegnazione d'azienda" in capo al socio superstite, con la conseguenza che si applica la tassa fissa e non quella proporzionale.*

Risoluzione 329/E del 30/07/2008

- *Adempimenti dichiarativi.*

Ruolo del dottore commercialista

- **FASE PREPARATORIA:** è la parte più delicata, in cui deve essere effettuata un'analisi di fattibilità per valutare se sia possibile o meno "liquidare" il socio uscente e proseguire in forma individuale l'attività di impresa o aprire il contratto sociale a nuovi soci. Tale attività viene svolta durante i sei mesi che precedono l'eventuale effetto dello scioglimento per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci.
- **FASE CONTESTUALE:** è caratterizzata dai rapporti con il notaio e con gli enti, con particolare riferimento ad amministrazione finanziaria e CCIAA, necessari al fine di fornire a costoro le informazioni e le comunicazioni relative all'operazione ed alle mutazioni dei soggetti coinvolti.
- **FASE SUCCESSIVA:** adempimenti contabili e dichiarativi che riguardano la società estinta, la ditta subentrata ed il socio superstite.

Fase preparatoria

1. VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' IMPRENDITORIALI RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Analisi del profilo imprenditoriale e caratteriale del socio superstite al fine di valutarne la capacità di poter gestire autonomamente l'attività.
 - qual è stato il suo ruolo, fino all'uscita dell'altro/degli altri socio/i, nella società?
 - di quale figura professionale (e non solo) necessità per la gestione della società?

Fase preparatoria

2. VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONI O CAPACITA' PROFESSIONALI RICHIESTE

- **Necessità autorizzazioni, abilitazioni o capacità professionali:**
 - iscrizione al S.A.B. per il preposto alla somministrazione di alimenti e bevande
 - capacità professionale autotrasportatore
 - capacità tecnica gommista e responsabile impiantistica.

- **Individuare soggetti esterni alla società che abbiano i requisiti richiesti (es. iscrizione SAB) e/o far conseguire (ove possibile) al socio superteste le capacità professionali richieste.**

Fase preparatoria

3. AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'

- PROB. è in grado la società di liquidare la quota del socio uscente mantenendo la stessa capacità del passato di copertura del proprio fabbisogno finanziario?

3. *AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'*

3.1 Analisi dei patti sociali per valutare se siano indicate le **modalità di determinazione del valore della quota**

PROB: quale criterio adottare per la stima del capitale economico?

3. *AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'*

3.2 Analisi della **sostenibilità finanziaria della liquidazione della quota** da parte della società

PROB: quale criterio adottare per la stima del rendimento dell'investimento e la sua profittabilità rispetto all'alternativa di scioglimento senza prosecuzione dell'attività?

N.B.: predisposizione budget economico-finanziari della società

3. *AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'*

Analisi equilibrio monetario della società

- **DEF.:** capacità dell'impresa di fronteggiare le uscite di cassa attraverso le entrate e/o attingendo a riserve di liquidità
- **FINALITA':** valutazione della solvibilità nel BREVE TERMINE
- **DOMANDA:** la nostra impresa produce sufficiente liquidità?

Fase preparatoria

3. AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'

- Indici di equilibrio monetario
 - *Indice di liquidità corrente*
 - *Indice di liquidità secca (acid test)*
 - *Durata media dei crediti*
 - *Durata media dei debiti*
 - *Giorni di scorta media del magazzino*
 - *Ciclo del circolante*

3. *AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'*

Analisi equilibrio finanziario/patrimoniale della società

- ***DEF:*** *esistenza e mantenimento di un'adeguata OMOGENEITA' TEMPORALE tra le tipologie di investimenti aziendali e le forme di finanziamento utilizzate*
- ***FINALITA':*** *valutazione della solvibilità nel MEDIO/LUNGO TERMINE*
- ***DOMANDE:*** *qual è il rapporto tra fonti e impieghi? quanto è l'indebitamento aziendale?*

Fase preparatoria

3. AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'

Indici di equilibrio finanziario/patrimoniale

Indice di Indebitamento:

$$\frac{\text{CAPITALE INVESTITO}}{\text{CAPITALE NETTO}}$$

- **SIGNIFICATO:** evidenzia il grado di capitalizzazione in termini di quanti euro sono investiti per ogni Euro di capitale netto

Grado di capitalizzazione:

$$\frac{\text{CAPITALE NETTO}}{\text{DEBITI FINANZIARI (banche ed altri finanziamenti onerosi)}}$$

- **SIGNIFICATO:** rappresenta il grado di copertura che il capitale proprio garantisce ai mezzi forniti dai finanziatori ed il rischio dell'investimento per questi ultimi

Fase preparatoria

3. AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'

Indici di equilibrio finanziario/patrimoniale

Tasso di incidenza del debito finanziario:

$$\frac{\text{POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (debiti finanziari - liquidità immediate)}}{\text{TOTALE ATTIVO}}$$

- **SIGNIFICATO:** esprime l'ammontare del debito (banche e altri finanziatori) per il quale non esiste copertura immediata

Grado di copertura degli oneri finanziari:

$$\frac{\text{EBIT (utile netto+imposte+oneri finanziari)}}{\text{ONERI FINANZIARI}}$$

- **SIGNIFICATO:** esprime la capacità dell'impresa (n° volte) di fronteggiare il pagamento degli oneri finanziari ovvero quante volte può diminuire l'utile lordo aziendale senza pregiudicare la capacità dell'impresa di fronteggiare il costo degli interessi passivi

3. *AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'*

3.3 Valutazione del **rendimento dell'investimento finanziario** di liquidazione del socio recedente

PROB. l'investimento presenta un rendimento positivo? in quanti anni la società "rientrerà" dello "sforzo" finanziario sostenuto?

- Metodi di valutazione dell'investimento: VAN - TIR

N.B.: Sulla base di tale analisi è possibile valutare la convenienza dell'investimento e l'eventuale necessità/possibilità di coinvolgere soggetti esterni

3. *AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'*

3.4 Analisi della capacità di credito della società: valutazione del rating societario e della possibilità di acquisire risorse finanziarie dal sistema bancario

PROB: la società è in grado di acquisire dal sistema bancario le risorse necessarie per la liquidazione del socio uscente?

3. *AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'*

$$ROE = (ROI + (ROI-I) \times MT/CN) \times (1 - t)$$

L'effetto dell'indebitamento va analizzato sotto due aspetti:

- **ECONOMICO:** l'aumento dell'indebitamento, a condizione di $ROI > I$, svolge un ruolo moltiplicativo del ROE
- **FINANZIARIO:** l'aumento dell'indebitamento determina un **MAGGIORE** rischio finanziario derivante dal $>$ peso assunto dal capitale di terzi rispetto al capitale proprio.

3. AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'

- $ROI - I > 0$ ROE aumenta
- $ROI - I < 0$ ROE diminuisce
- $ROI - I = 0$ ROE non varia

- Quindi l'incidenza della struttura finanziaria dell'impresa (MT/CN) sul ROE dipende dal rapporto tra ROI ed I

Fase preparatoria

4. *CAPACITA' FINANZIARIA DEL SOCIO SUPERSTITE*

- Sulla base delle analisi condotte in precedenza è possibile comprendere se la società sia in grado di liquidare o meno la quota del socio uscente.
- Ma il socio superstite è in grado di supportare o sostituirsi alla società nella liquidazione (acquisto) della quota del socio uscente?

Fase preparatoria

5. GESTIONE TRATTATIVE PER INGRESSO DI NUOVI SOCI

- definizione di contratti preliminari di compravendita di quote
- definizione tempi e modalità di pagamento della quota

Fase preparatoria

6. *SCelta MODELLO DI LIQUIDAZIONE: FORMALE O NON FORMALE?*

- Per le società di persone il procedimento formale di liquidazione, disciplinato dagli art.2275 c.c. ss non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla definizione dei rapporti sociali con altre modalità.
- Pertanto, l'art.2275 c.c. richiede la nomina dei liquidatori soltanto se:
 - il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale
 - i soci non siano d'accordo nel determinarlo.

Fase preparatoria

7. TRATTAMENTO FISCALE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN CAPO AL SOCIO USCENTE

Art.20bis TUIR: "ai fini della determinazione dei redditi da partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art.17 comma 1 lett.l) si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dell'art.47 comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata".

7. TRATTAMENTO FISCALE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN CAPO AL SOCIO USCENTE

- ***Circolare 6E del 13/02/2006 - risposta 7.12:***
"*...la componente reddituale compresa nell'importo percepito dal socio uscente e **determinata secondo le regole dettate dall'art.47 comma 7 del TUIR,** in quanto compatibili, derivando dalla partecipazione in una società di persone, **assume natura di reddito di impresa** e deve essere tassata in capo al socio uscente secondo il **principio di competenza** che sottende alla determinazione di tale reddito.*

- *N.B.: E' applicabile la tassazione separata (art.17 comma 1 lett. l) "se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni".*

7. TRATTAMENTO FISCALE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN CAPO AL SOCIO USCENTE

Circolare 47E del 18/06/2008

- *"...in mancanza dei requisiti per accedere alla tassazione separata, il socio persona fisica non imprenditore dichiara la somma imponibile da recesso nel quadro H del modello Unico PF, fra i redditi di partecipazione in società di persone, indicando quale percentuale la quota di partecipazione al reddito della società al momento del recesso.*

7. TRATTAMENTO FISCALE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN CAPO ALLA SOCIETA'

Risoluzione 64E del 25/02/2008

- Poiché l'importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione (conferimenti+riserve di utili tassati per trasparenza) costituisce in capo allo stesso reddito imponibile, la differenza da recesso (plusvalenze+avviamento) **è deducibile in capo alla società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota.**

Fase contestuale

1. *GESTIONE RAPPORTI CON IL NOTAIO*

- esposizione operazione ed invio appunti
- confronto ed eventuale incontro di verifica
- confronto sulla bozza dell'atto

Fase contestuale

2. *COMUNICAZIONI AGLI ENTI CESSAZIONE SOCIETA' ED INIZIO DITTA INDIVIDUALE*

- chiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese
- iscrivere la ditta individuale al Registro delle Imprese
- presentare il modello Iva di variazione dati (AA9/8)

Fase contestuale

2. COMUNICAZIONI AGLI ENTI CESSAZIONE SOCIETA' ED INIZIO DITTA INDIVIDUALE

- Comunicazione variazione Agenzie delle Entrate:
 - presentare il modello Iva di variazione dati (AA9/8), utilizzando il quadro E e barrando la casella 1b (*modificazione di società in ditta individuale*) per comunicare la modificazione della società in ditta individuale. Con la presentazione di questo modello, l'Agenzia delle Entrate assegna la nuova partita Iva alla ditta individuale ed automaticamente cancella la partita Iva della società.
 - *è consigliabile indicare nelle note del modello che trattasi di una trasformazione da società in ditta individuale effettuata in ottemperanza dell'art. 2272 c.c.*

Fase contestuale

3. *CHIUSURA DEI CONTI DELLA SOCIETA'*

- La società di persone deve chiudere i conti e redigere il bilancio d'esercizio allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci.

Fase contestuale

4. APERTURA DEI CONTI DELLA DITTA INDIVIDUALE

- La ditta individuale deve aprire la sua contabilità mantenendo inalterati i valori dei beni della preesistente società di persone. I valori di apertura della contabilità sono quelli desunti dallo stato patrimoniale della società di persone.
- Continuità fiscale

Fase contestuale

*5. COMUNICAZIONI A
CLIENTI/FORNITORI/BANCHE/ECC.
DELL'AVVENUTA VARIAZIONE*

*6. MODIFICA DELLA TITOLARITA' DELLE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE*

Fase successiva

1. ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Circolare n.329E del 30/07/2008

- *La dichiarazione di una società di persona, sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, deve essere presentata entro i termini ordinari, ossia entro i termini previsti dal DPR 322/98 art.2, ciò in quanto la disciplina prevista nei casi di liquidazione non si applica nelle situazioni in cui la società non attiva la procedura di liquidazione ordinaria*

Fase successiva

1. ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

- *La società dovrà presentare, nei termini ordinari e in forma non unificata (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), la dichiarazione dei redditi e dell'Irap, fino alla data di scioglimento.*
- *Il socio che continua l'attività d'impresa dovrà presentare, nei termini ordinari e in forma unificata, la dichiarazione dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, dalla data di scioglimento della società fino al 31 dicembre. La dichiarazione Iva sarà costituita da due moduli: uno intestato alla società (per il periodo dal 1° gennaio alla data di scadenza dei sei mesi) e l'altro alla ditta individuale per il periodo successivo scioglimento.*

Fase successiva

2. INQUADRAMENTO DELLA NATURA DEL REDDITO DEL SOCIO SUPERSTITE/IMPRENDITORE INDIVIDUALE

- *Il socio superstite conseguirà, fino alla data dello scioglimento (scadenza del sesto mese previsto per la ricostituzione della pluralità dei soci), un reddito da partecipazione e conseguentemente nella dichiarazione della società' si inserirà quest'ultimo come unico socio che detiene il 100% delle partecipazioni*
- *Il socio superstite, che continua l'attività d'impresa in qualità di imprenditore individuale, produce un reddito di impresa a decorrere dalla data di effetto dello scioglimento della preesistente società di persone. Tale reddito verrà dichiarato utilizzando il quadro RF o RG del Modello Unico-persone fisiche (o CM Contribuenti minimi).*

Fase successiva

3. ASSOGGETTABILITA' AGLI STUDI DI SETTORE

- *Trattandosi della prosecuzione di un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto non si applica la causa di esclusione dagli studi di settore prevista per i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta di attività.*